

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1056

Regolamento (CE) N° 625/2017. Procedura di classificazione preliminare dello specchio di acqua marina destinato alla molluschicoltura - classificazione zona "A" della Società Cooperativa di Pescatori La Castrense di Castro – Lecce.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99, recante la classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07), è stata prevista la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;

Con deliberazione di G.R. n. 2014 del 11/11/2019 si è provveduto alla classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura, conformemente all'attuale normativa comunitaria (Reg. UE 625/2017 e Reg. delegato UE 624/2019 che hanno abrogato il Reg CE. 854/04 e il Reg. CE 882/04);

Il Regolamento CE n. 625/2017, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'articolo 18 paragrafo 6 prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi", recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 e pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. coli non superiori a 230 MPN per 100 gr di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005 e s.m.i.;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti in tali zone non devono superare livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Vista l'istanza della Società Cooperativa di Pescatori La Castrense. – Partita IVA 04890990759 – con sede

legale in via Frasciule, 4 a Castro – Lecce, tesa ad ottenere la classificazione preliminare delle acque marine, esclusivamente per la produzione di *Mytilus galloprovincialis*, site nel comune di Castro (LE), concessione demaniale n. 15 del 30 luglio 2018, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

- Punto 1 40°00,008' N ; 18°27,066' E
- Punto 2 39°59,980' N ; 18°27,319' E
- Punto 3 39°59,583' N ; 18°27,225' E
- Punto 4 39°59,607' N ; 18°26,994' E

Con nota prot. n. 136368 del 25/09/2019 il Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE ha acquisito la relazione descrittiva dell'area e dell'attività in questione, unitamente alla pianta planimetriche e alla carta nautica; Con nota prot. n. 149571 del 21/10/2019 e successiva integrazione nota prot. N.151800 del 24/10/2019, lo stesso Servizio Veterinario ha provveduto a trasmettere il programma di campionamento pre-classificazione. Con nota prot. n. 57418 del 28/04/2020 il Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE ha trasmesso, in ottemperanza al Reg. CE n. 625/2017, gli esiti del monitoraggio semestrale incluse le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche;

Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Reg. CE n. 625/2017 e dalle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), e visti gli esiti dell'indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando in via preliminare quale "zona A" le acque marine destinate alla molluschicoltura per l'allevamento di *Mytilus galloprovincialis* ai sensi del Reg. CE n. 625/2017 in concessione alla Società Cooperativa Pescatori La Castense per l'esercizio di un impianto di molluschicoltura negli specchi di acqua marina siti in area demaniale marittima del Comune di Castro (LE), delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

- Punto 1 40°00,008' N ; 18°27,066' E
- Punto 2 39°59,980' N ; 18°27,319' E
- Punto 3 39°59,583' N ; 18°27,225' E
- Punto 4 39°59,607' N ; 18°26,994' E

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 625/2017 quale "zona A" relativa all'area marina di produzione destinata all'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, in concessione alla Società Cooperativa Pescatori La Castense. con sede legale in via Frasciule, 4 a Castro (LECCE), nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Castro (LECCE), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
 - Punto 1 40°00,008' N ; 18°27,066' E
 - Punto 2 39°59,980' N ; 18°27,319' E
 - Punto 3 39°59,583' N ; 18°27,225' E
 - Punto 4 39°59,607' N ; 18°26,994' E
- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 625/2017 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010) per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

Il Funzionario Istruttore (Stefano Montrone)

Il Dirigente della Sezione (Onofrio Mongelli)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.

- NON RAVVISA

**Il Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
Vito Montanaro**

Il Presidente Michele Emiliano

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione del Presidente della Giunta proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 625/2017 quale "zona A" relativa all'area marina di produzione destinata all'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, in concessione alla Società Cooperativa Pescatori La Castense. con sede legale in via Frasciule, 4 a Castro (LECCE), nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Castro (LECCE), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
 - Punto 1 40°00,008' N ; 18°27,066' E
 - Punto 2 39°59,980' N ; 18°27,319' E
 - Punto 3 39°59,583' N ; 18°27,225' E
 - Punto 4 39°59,607' N ; 18°26,994' E
- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 625/2017 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010) per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- di INCARICARE la Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con propri atti agli adempimenti conseguenziali.
- di PUBBLICARE il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it;
- di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, a tutti gli Enti e soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
ANTONIO NUNZIANTE